



**CIS S.p.A.**

Via Walter Tobagi, 16 – 51037 Montale (PT)

Telefono: +39 0573 556665

e-mail: [info@cis-spa.it](mailto:info@cis-spa.it)

PEC: [cis.spa@legalmail.it](mailto:cis.spa@legalmail.it)

## **REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) E LA TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)**

**(Approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 16 del 18.12.2023)**



Agliana Montale Quarrata

**CIS S.p.A.**

Via Walter Tobagi, 16 – 51037 Montale (PT)

Telefono: +39 0573 556665

e-mail: info@cis-spa.it

PEC: cis.spa@legalmail.it

## Sommario

<b>1. SCOPO</b>	3
<b>2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO</b>	3
<b>3. TERMINI E DEFINIZIONI</b>	3
<b>4. SOGGETTI TUTELATI</b>	4
<b>5. SEGNALAZIONI</b>	5
5.1 Oggetto delle segnalazioni	5
5.2 Esclusioni	6
5.3 Contenuto minimo delle segnalazioni	6
5.4 Segnalazioni anonime	6
<b>6. CANALI DI SEGNALAZIONE</b>	7
6.1 Canali di segnalazione interni	7
6.1.1 Soggetti cui è affidata la gestione dei canali di segnalazione interni e delle segnalazioni	7
6.1.2 Segnalazioni effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche	7
6.1.3 Segnalazioni effettuate in forma orale	7
6.1.4 Segnalazioni effettuate mediante incontro diretto	8
6.2 Segnalazione Esterna	8
6.3 Divulgazione Pubblica	8
6.4 Denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile	9
<b>7. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI. RUOLI, COMPITI E RESPONSABILITÀ</b>	9
7.1 Coinvolgimento del RPCT o dell'OdV	9
7.2 Coinvolgimento dell'Amministratore Unico	10
<b>8. TUTELE DEL SEGNALANTE</b>	10
<b>9. OBBLIGO DI RISERVATEZZA</b>	11
<b>10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	11
<b>11. NORME DI COORDINAMENTO</b>	11
<b>12. CONDOTTE SANZIONABILI</b>	12
<b>13. SANZIONI DISCIPLINARI</b>	12
<b>14. ADOZIONE E PUBBLICITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO</b>	13



Agliana Montale Quarrata

**CIS S.p.A.**

Via Walter Tobagi, 16 – 51037 Montale (PT)

Telefono: +39 0573 556665

e-mail: info@cis-spa.it

PEC: cis.spa@legalmail.it

## 1. SCOPO

Lo scopo del presente Regolamento – che si inserisce nel campo delle attività di prevenzione della corruzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) e di quelle necessarie ai fini dell'efficace attuazione del Modello 231 è:

- identificare le modalità di gestione delle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società;
- dettagliare le modalità seguite per tutelare la riservatezza dell'identità segnalante, del contenuto della segnalazione e dell'identità di eventuali soggetti indicati.

## 2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La legge 6 novembre 2012, n. 190, in esecuzione degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica delle Convenzioni internazionali in materia di prevenzione della corruzione (ONU, OCSE e Consiglio d'Europa), ha introdotto l'art. 54-bis all'interno del d.lgs. n. 165/2001 in virtù del quale è stata prevista una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni con il termine di “whistleblowing”.

L'applicazione della disciplina dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 è stata estesa, con legge 30 novembre 2017, n. 179, anche ai dipendenti di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica. La medesima legge 179/2017 ha inoltre introdotto anche nel settore privato norme a tutela del dipendente o del collaboratore che segnala illeciti, mediante l'inserimento nell'art. 6 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, di previsioni che tuttavia imponevano obblighi relativi al sistema di segnalazione e di tutela dei whistleblower unicamente agli enti dotati di un Modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001 medesimo. L'Unione Europea ha successivamente emanato la Direttiva 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, al fine di creare uno standard minimo per la protezione dei diritti dei whistleblower in tutti gli Stati membri.

L'Italia ha attuato la Direttiva 2019/1937 con d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24. Il d.lgs. 24/2023 ha ricondotto a un unico testo normativo le disposizioni in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni di normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, provvedendo alla contestuale abrogazione e/o modifica delle previgenti disposizioni in materia, abrogando tra l'altro l'art 54-bis del d.lgs. 165/2001 e modificando l'art. 6 del d.lgs. 231/2001.

Con il Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, ANAC, con proprie Linee guida n. 311 del 12 luglio 2023, ha definito ulteriori disposizioni operative in materia per i soggetti “pubblici”.

Con il presente Regolamento CIS intende adottare le previsioni contenute nella normativa citata, aggiornando così il proprio sistema di segnalazioni di illeciti già in precedenza adottato.

## 3. TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- a) «**violazioni**»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato come individuati al punto 5 del presente Regolamento;



Agliana Montale Quarrata

**CIS S.p.A.**

Via Walter Tobagi, 16 – 51037 Montale (PT)

Telefono: +39 0573 556665

e-mail: info@cis-spa.it

PEC: cis.spa@legalmail.it

- b) **«segnalazione interna»:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;
- c) **«segnalazione esterna»:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna;
- d) **«divulgazioni pubbliche»:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- e) **«persona segnalante»:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- f) **«facilitatore»:** una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- g) **«contesto lavorativo»:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, del D.lgs. 24/2023 attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- h) **«persona coinvolta»:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

#### **4. SOGGETTI TUTELATI**

Nel caso di segnalazioni, denunce all'Autorità giudiziaria o contabile, divulgazioni pubbliche di informazioni sulle violazioni conosciute nell'ambito del proprio contesto lavorativo, le disposizioni del presente Regolamento si applicano, in particolare:

- a) ai dipendenti di CIS S.p.A.;
- b) ai lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge n. 81/2017, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso CIS S.p.A.;
- c) ai lavoratori o ai collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
- d) ai liberi professionisti ed ai consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- e) ai volontari ed ai tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- f) all'azionista ed alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso la Società.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico di cui all'alinea precedente non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione si applicano anche:



Aglia Montale Quarrata

**CIS S.p.A.**

Via Walter Tobagi, 16 – 51037 Montale (PT)

Telefono: +39 0573 556665

e-mail: info@cis-spa.it

PEC: cis.spa@legalmail.it

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

## 5. SEGNALAZIONI

Le segnalazioni sono comunicazioni, scritte od orali, di informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

### 5.1 Oggetto delle segnalazioni

Le segnalazioni hanno ad oggetto le informazioni sulle violazioni di specifiche normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui le persone segnalanti siano venute a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Per violazioni si intendono comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato come individuati e che consistono in:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle ente o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle ente;



Agliana Montale Quarrata

**CIS S.p.A.**

Via Walter Tobagi, 16 – 51037 Montale (PT)

Telefono: +39 0573 556665

e-mail: info@cis-spa.it

PEC: cis.spa@legalmail.it

6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

## 5.2 Esclusioni

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

1. alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
2. alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato citato in precedenza;
3. alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale.

## 5.3 Contenuto minimo delle segnalazioni

La segnalazione deve riportare informazioni più dettagliate possibili, compresi i fondati sospetti, di cui il soggetto è venuto a conoscenza riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione aziendale, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

In ogni caso, è auspicabile che ogni segnalazione contenga i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione,
- b) una chiara e dettagliata descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) circostanze di tempo e di luogo, se conosciute, in cui sono stati commessi i fatti;
- d) le generalità - se conosciute - che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati, ovvero altri elementi che consentano di identificare il soggetto (es: qualifica o area in cui svolge l'attività);
- e) l'indicazione di soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti oggetto di segnalazione ovvero l'indicazione di eventuali documenti a riprova della fondatezza di tali fatti.

In ogni caso, non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il medesimo, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato.

## 5.4. Segnalazioni anonime

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

CIS si riserva di prendere in considerazione le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. CIS considera le segnalazioni anonime che dovesse ricevere tramite i canali di segnalazione interni alla stregua di segnalazioni ordinarie. Il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il d.lgs. 24/2023 garantisce a fronte di misure ritorsive. CIS è tenuta quindi a



Aglia Montale Quarrata

**CIS S.p.A.**

Via Walter Tobagi, 16 – 51037 Montale (PT)

Telefono: +39 0573 556665

e-mail: info@cis-spa.it

PEC: cis.spa@legalmail.it

registrare le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali di segnalazione interni e a conservare la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

## **6. CANALI DI SEGNALAZIONE**

I canali di segnalazione previsti dal d.lgs. 24/2023 sono i seguenti:

- canali di segnalazione interni;
- canale di segnalazione esterna;
- divulgazione Pubblica;
- denuncia all’Autorità giudiziaria e contabile.

### **6.1 Canali di segnalazione interni**

CIS attiva canali di segnalazione interni che garantiscono la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La segnalazione interna viene acquisita da CIS mediante i canali appositamente predisposti. Si tratta di:

- a. segnalazioni effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche;
- b. segnalazioni orali;
- c. incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

La Società mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui al paragrafo 4 del presente Regolamento.

#### **6.1.1 Soggetti cui è affidata la gestione dei canali di segnalazione interni e delle segnalazioni**

La gestione dei canali interni di segnalazione e delle segnalazioni è affidata al RPCT. L’ODV fornirà supporto ove richiesto nell’istruttoria delle segnalazioni interne. Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato, la segnalazione deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

#### **6.1.2 Segnalazioni effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche**

CIS adotta una piattaforma dedicata, reperibile sul sito internet aziendale, alla sezione “Whistleblowing”.

#### **6.1.3 Segnalazioni effettuate in forma orale**

La segnalazione interna può essere effettuata attraverso sistema di messaggistica vocale messa a disposizione da CIS. La segnalazione ricevuta tramite sistema di messaggistica vocale, previo consenso della persona segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto.



Agliana Montale Quarrata

**CIS S.p.A.**

Via Walter Tobagi, 16 – 51037 Montale (PT)

Telefono: +39 0573 556665

e-mail: info@cis-spa.it

PEC: cis.spa@legalmail.it

#### **6.1.4 Segnalazioni effettuate mediante incontro diretto**

La segnalazione può essere fatta direttamente al RPCT su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole, e comunque non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Detto incontro verrà verbalizzato.

In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

#### **6.2 Segnalazione Esterna**

È possibile per il segnalante effettuare una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi del precedente punto a) e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per le segnalazioni tramite il canale esterno si rinvia all'apposito Regolamento reperibile tramite il seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/246200/Regolamento+gestione+segnalazioni+esterne+ed+esercizio+potere+sanzionatorio+Anac+-+del.301+-+12.07.2023+.pdf/7ec6ef70-bd7b-1bac-6ffe-1580cfc2033?t=1689323974123>

#### **6.3 Divulgazione Pubblica**

Le violazioni possono essere effettuate attraverso una divulgazione pubblica, che consiste nel rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a. la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna alle condizioni e con le modalità previste dal d.lgs. 24/2023 e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.



Agliana Montale Quarrata

**CIS S.p.A.**

Via Walter Tobagi, 16 – 51037 Montale (PT)

Telefono: +39 0573 556665

e-mail: info@cis-spa.it

PEC: cis.spa@legalmail.it

## **6.4 Denuncia all’Autorità Giudiziaria o contabile**

I soggetti che hanno conoscenza di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea possono presentare denuncia alle Autorità giudiziarie e contabili, per fatti di cui siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

## **7. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI. RUOLI, COMPITI E RESPONSABILITÀ**

Le attività istruttorie necessarie a dare seguito alla segnalazione spettano al RPCT.

L’ODV fornirà supporto ove richiesto nell’istruttoria delle segnalazioni interne. L’OdV se richiesto dal RPCT fornirà collaborazione per l’istruttoria delle segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di quelle relative a violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società.

Una volta pervenuta la segnalazione il RPCT provvede a dare comunicazione al segnalante della presa in carico della medesima entro 7 giorni dalla ricezione.

In ogni caso di segnalazione, la notizia di segnalazione non reca i dati identificativi del segnalante, i quali sono custoditi separatamente e accessibili dal solo gestore della segnalazione.

Le segnalazioni pervenute, i relativi atti istruttori e tutta la documentazione di riferimento, sono conservati e catalogati in apposito archivio debitamente custodito dal RPCT.

Nell’ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il RPCT:

1. rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
2. mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
3. dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
4. fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

In caso di evidente e manifesta infondatezza, il RPCT, sulla base di un’analisi dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere di archiviare la richiesta. In tal caso, ne dà notizia al segnalante.

Al termine, il gestore della segnalazione conclude l’attività istruttoria dando riscontro al segnalante e, nel caso si ravvisino elementi di fondatezza, inoltrando una relazione di indagine all’organo amministrativo della Società, contenente la propria proposta di sanzione rispetto al caso concreto.

Entro il termine di tre mesi, quando l’attività istruttoria è complessa, il RPCT comunica al segnalante l’attività svolta sino a quel momento e le successive attività che intende svolgere.

L’attività istruttoria non può comunque essere superiore a 6 mesi.

### **7.1 Coinvolgimento del RPCT o dell’OdV**

Qualora pervenga al RPCT una segnalazione riguardante il RPCT stesso o l’OdV, questa deve essere immediatamente trasmessa all’Amministratore, che provvede ai sensi di quanto stabilito nel presente paragrafo. Il mancato immediato inoltro all’Amministratore Unico sarà fonte di grave responsabilità in capo al RPCT o all’OdV, integrando altresì motivo di revoca a carico dei responsabili, a prescindere dall’esito proprio della Segnalazione.



Agliana Montale Quarrata

**CIS S.p.A.**

Via Walter Tobagi, 16 – 51037 Montale (PT)

Telefono: +39 0573 556665

e-mail: info@cis-spa.it

PEC: cis.spa@legalmail.it

## 7.2 Coinvolgimento dell'Amministratore Unico

Qualora la Segnalazione riguardi l'Amministratore Unico di CIS, il RPCT né da comunicazione al Collegio Sindacale della stessa CIS. Il mancato avviso al Collegio Sindacale sarà fonte di responsabilità in capo al RPCT o dell'OdV, potendo integrare motivo di revoca a carico dei responsabili qualora la ritardata comunicazione abbia arrecato danno a CIS.

## 8. TUTELE DEL SEGNALANTE

Le tutele del segnalante previste dal d.lgs. 24/2023 si estendono a tutti coloro che effettuano segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce ad Autorità giudiziaria e contabile. Le misure di protezione previste dal d.lgs. 24/2023 si applicano alle persone di cui al paragrafo 4 del presente Regolamento quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 6 del presente Regolamento;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del d.lgs. 24/2023.

Di seguito sono riportate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, talune fattispecie che costituiscono ritorsione:

- a) Il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) La retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) Il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) La sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) Le note di merito negative o le referenze negative;
- f) L'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) La coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) La discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) La mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse legittima aspettativa a detta conversione;
- j) Il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) I danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) L'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) La conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) L'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) La richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

È prevista la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, che presenta una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o che effettua una divulgazione pubblica di informazioni; la nullità del mutamento di mansioni ai sensi dell'art 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o



Agliana Montale Quarrata

**CIS S.p.A.**

Via Walter Tobagi, 16 – 51037 Montale (PT)

Telefono: +39 0573 556665

e-mail: info@cis-spa.it

PEC: cis.spa@legalmail.it

discriminatoria adottata nei confronti del segnalante, del denunciante o di colui che effettua una divulgazione pubblica.

## **9. OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, qualora la rivelazione dell'identità della persona segnalante e delle informazioni connesse sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Fermo quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. 24/2023, nei procedimenti avviati in ragione di una segnalazione, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

## **10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ogni trattamento dei dati personali deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e del d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati da CIS S.p.A. in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del d.lgs. n. 51/2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato d.lgs. n. 51/2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

## **11. NORME DI COORDINAMENTO**

Il presente Regolamento si integra con il sistema disciplinare aziendale e ne costituisce parte speciale.

Si applica il sistema disciplinare aziendale nei casi non espressamente regolati dal presente Regolamento.

In caso di contrasto tra disposizioni della presente parte speciale e il sistema disciplinare aziendale, la presente parte speciale deroga a quella di carattere generale.



Agliana Montale Quarrata

**CIS S.p.A.**

Via Walter Tobagi, 16 – 51037 Montale (PT)

Telefono: +39 0573 556665

e-mail: info@cis-spa.it

PEC: cis.spa@legalmail.it

## **12. CONDOTTE SANZIONABILI**

Ritenendo di dover dare attuazione al principio costituzionale della determinatezza delle condotte sanzionabili e di proporzionalità della sanzione, che tenga conto degli elementi o delle circostanze che connotano le fattispecie concrete, si è proceduto ad una definizione delle possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità.

Ai sensi della normativa “Whistleblowing”, sono condotte sanzionabili:

- a. Violazione delle misure di protezione indicate nel presente Regolamento poste a tutela del segnalante e delle altre persone a cui si applicano le medesime misure ai sensi del presente Regolamento
- b. Ostacolare o tentare di ostacolare la segnalazione;
- c. Violazione dell’obbligo di riservatezza del segnalante, della persona coinvolta e comunque menzionata nella segnalazione o del facilitatore;
- d. Mancata istituzione dei canali di segnalazione, mancata adozione di procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni, ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme agli artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 24/2023, nonché quando è accertata che non è stata svolta l’attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute;
- e. Esecuzione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano poi infondate.

## **13. SANZIONI DISCIPLINARI**

Le condotte di cui al precedente punto 12 sono punite:

- a. Nel caso di atti in violazione delle misure di protezione, di cui alla lettera A) del punto 12 è applicata la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro o dall’incarico e nei casi più gravi, il licenziamento o la revoca dall’incarico.
- b. Nel caso di ostacolo o di tentativo di ostacolo della segnalazione, di cui alla lettera B) del punto 12, è applicata la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro o dall’incarico e nei casi più gravi, il licenziamento o la revoca dall’incarico.
- c. Nel caso di violazione dell’obbligo di riservatezza del segnalante, della persona coinvolta e comunque menzionata nella segnalazione, di cui alla lettera C) del punto 12, è applicata la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro o dall’incarico e nei casi più gravi, il licenziamento o la revoca dall’incarico.
- d. Nei casi di accertamento delle condotte di cui alla lettera D) del punto 12, è applicata la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro o dall’incarico e nei casi più gravi il licenziamento o la revoca dall’incarico.
- e. Nel caso di segnalazioni false, effettuate con dolo o colpa grave, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, di cui alla lettera E) del punto 12, sono applicate le seguenti sanzioni disciplinari:
  1. Nel caso di segnalazione effettuata con colpa grave, è applicata la sanzione della sospensione dal lavoro per il periodo massimo previsto dal CCNL applicato;
  2. Nel caso di segnalazione falsa effettuata con dolo, è applicata la sanzione della sospensione dal lavoro e, nei casi più gravi, il licenziamento disciplinare;
  3. Nel caso in cui la segnalazione falsa, effettuata con dolo o colpa grave, provenga dall’organo amministrativo di CIS, dal gestore della segnalazione, da un componente di organo di vigilanza, è applicata la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro o dall’incarico e, nei casi più gravi, licenziamento o della revoca dall’incarico.



Agliana Montale Quarrata

## CIS S.p.A.

Via Walter Tobagi, 16 – 51037 Montale (PT)

Telefono: +39 0573 556665

e-mail: info@cis-spa.it

PEC: cis.spa@legalmail.it

### 14. ADOZIONE E PUBBLICITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte dell'organo amministrativo e costituisce parte integrante e vincolante del Modello di Organizzazione e Gestione di CIS S.p.A, e del Piano Triennale della prevenzione e della Corruzione e Trasparenza.

CIS S.p.A. rende fruibile il presente Regolamento:

- ✓ in una sezione dedicata del proprio sito internet, sotto la sezione Società Trasparente—Altri Contenuti – Whistleblowing.

Ai fini di una maggior trasparenza l'esistenza e la sintesi del presente regolamento sono oggetto di informativa scritta nei contratti stipulati con tutti i soggetti a cui è consentito effettuare segnalazioni o inviata a latere di essi. Nel caso del personale dipendente in forza alla data dell'adozione del presente regolamento l'informativa verrà effettuata anche in modo specifico nel corso di apposite sessioni che saranno periodicamente ripetute con cadenza definita dal RPCT in coordinamento con l'OdV nel PTPCT.